

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 24 **del mese di** giugno
dell' anno 2013 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Saliera Simonetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Bortolazzi Donatella	Assessore
5) Freda Sabrina	Assessore
6) Marzocchi Teresa	Assessore
7) Melucci Maurizio	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
10) Peri Alfredo	Assessore
11) Rabboni Tiberio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA NUOVA DISCIPLINA TRIBUTARIA INTRODOTTA DALL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE N. 15/2012 PER OTTENERE L'ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA SUI VEICOLI E MOTOVEICOLI ULTRAVENTENNALI DI INTERESSE STORICO.

Cod.documento GPG/2013/832

Num. Reg. Proposta: GPG/2013/832

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l'art. 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 "Norme in materia di tributi regionali";
- l'art. 63 della legge 21 novembre 2000 n. 342 "Misura in materia fiscale";
- l'art. 60 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Il nuovo codice della strada" e l'art. 215 del D. Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495 "Il regolamento del codice della strada";
- la circolare ministeriale del 19 marzo 1999, n. 66 "Gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche nel periodo transitorio - Art. 6 decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418";
- il Protocollo d'Intesa siglato a Roma il 15 aprile 2003 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che:

- l'art. 7 della L.R. n. 15/2012 ha stabilito i criteri per l'ottenimento del beneficio dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica limitandolo ai soli autoveicoli e motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, previsti dall'articolo 60 del D.Lgs. n. 285 del 1992 e relativo regolamento attuativo;
- la nuova disciplina, ai sensi del comma 2 del sopra richiamato articolo 7, è entrata in vigore dal 1° gennaio 2013, mentre, fino al 31 dicembre 2012, ai sensi del comma 3, l'ottenimento del beneficio fiscale è regolato dalla disciplina prevista nell'art. 63 della L. n. 342/2000;
- il passaggio dal vecchio al nuovo regime comporta adempimenti diversi da parte degli enti associativi competenti a certificare la storicità dei veicoli;

Ritenuto necessario provvedere a fornire i chiarimenti in ordine alla nuova disciplina tributaria introdotta dall'art. 7 della L.R. 15/2012 per definire con chiarezza gli adempimenti a cui, a seguito del mutato quadro normativo, sono tenuti gli enti associativi individuati dalla norma, al fine di rendere agevole l'acquisizione e il caricamento delle informazioni necessarie per riconoscere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche

sull'archivio regionale e sull'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 3 del decreto ministeriale 25 novembre, n. 418 e dal Protocollo d'Intesa siglato tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e le Regioni e le Province autonome in data 15/04/2003;

Richiamata:

- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 e s.m.;

Richiamata la propria deliberazione:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e ss.mm.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Vicepresidente e Assessore a "Finanze, Europa, cooperazione con il sistema delle autonomie, valorizzazione della montagna, regolazione dei servizi pubblici locali, semplificazione e trasparenza, politiche per la sicurezza.";

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a) di dettare le seguenti modalità operative per dare piena attuazione al disposto dell'art. 7 della L.R. n. 15/2012 e consentire la completa e agevole conoscenza delle procedure per ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli di anzianità tra i venti e i trenta anni:
 - 1) la determinazione rilasciata dall'ASI o, per i soli motoveicoli, dalla FMI in data successiva al 1° gennaio 2013 a seguito di domanda presentata dall'intestatario del veicolo prima della data di entrata in vigore della L.R. n. 15/2012, ossia prima della data del 22 dicembre 2012, è valida per ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale con riferimento al veicolo, identificato per targa e/o telaio, sul quale è stata rilasciata;
 - 2) le domande presentate all'ASI o, per i soli motoveicoli, alla FMI nel periodo compreso tra il 22 dicembre 2012 e il 31 dicembre 2012, non perfezionatesi con il rilascio della determinazione che attesta sul veicolo, identificato per targa e/o telaio, il requisito di particolare interesse storico o collezionistico, ai sensi del comma 3 dell'art. 63 della L. n. 342/2000, devono essere trattate rispettando le prescrizioni previste al comma 2 dell'art. 7 della L.R. n. 15/2012. In tal caso solo gli autoveicoli

ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, classificati di interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall'art. 60 c.d.s. e relativo regolamento attuativo, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale;

- 3) ai sensi del comma 3 dell'art. 7 L.R. n. 15/2012, il veicolo per il quale è stata rilasciata entro 31 dicembre 2012 la determinazione ASI o FMI continua a godere del beneficio fiscale, ottenuto ai sensi dell'art. 63 della L. n. 342/2000, anche per gli anni successivi al rilascio, se vi è coincidenza tra soggetto richiedente la determinazione ASI o FMI e l'intestazione della proprietà;
- 4) gli autoveicoli o i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale iscritti in uno dei registri Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, in data antecedente al 1° gennaio 2013 acquisiscono il diritto all'esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale dal 1° gennaio 2013, se in possesso dei requisiti. Ai fini dell'esonero, come previsto al comma 2 dell'art. 7 della L.R. 15/2013, occorre che gli enti associativi a cui il veicolo è iscritto o lo stesso intestatario dell'autoveicolo o del motoveicolo trasmettano la certificazione d'iscrizione attestante la data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche;
- 5) il beneficio spetta, a seguito di iscrizione in uno dei registri di cui al precedente punto 4, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al momento dell'iscrizione del veicolo. Qualora l'iscrizione avvenga entro la data di scadenza del termine utile per il pagamento, il beneficio spetta dal periodo d'imposta in corso, qualora l'ente associativo, presso il cui registro il veicolo è iscritto, attesti che la data di presentazione della domanda di iscrizione è antecedente all'inizio del periodo tributario in corso;
- 6) l'Automotoclub Storico Italiano, il Lancia Club per il Registro Storico Lancia, il registro FIAT Italiano, il Registro Italiano Alfa Romeo e la FMI, ai fini dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, comunicano mensilmente, in via telematica, alla Regione le targhe dei veicoli iscritti nel mese precedente nei propri registri e costruiti da oltre venti anni e di quelli cancellati nel mese predetto dai registri medesimi;
- 7) le informazioni sono trasmesse in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata, bilancio@postacert.regione.emilia-romagna.it, secondo il tracciato riportato in allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che deve contenere i seguenti dati: la targa, il telaio del veicolo, nome e cognome dell'intestatario del veicolo, il codice fiscale dell'intestatario, il numero d'ordine di

iscrizione al registro, la data di iscrizione, la data di presentazione della domanda di iscrizione al registro, la data di costruzione del veicolo e le caratteristiche tecniche dello stesso veicolo, ossia categoria del veicolo e uso;

- b) di notificare copia della presente deliberazione all'Automotoclub Storico Italiano, alla Lancia Club per il Registro Storico Lancia, al Registro FIAT Italiano, al Registro Italiano Alfa Romeo e alla FMI;
- c) di dare la massima diffusione della presente deliberazione tramite gli sportelli provinciali dell'Automobil Club d'Italia e di pubblicare la presente deliberazione sulla pagina web del sito della Regione: <http://www.regione.emilia-romagna.it/tributi-regionali/normativa-di-riferimento/delibere-e-convenzioni>
- d) Di informare che il Servizio Bilancio e Finanze della Regione Emilia Romagna effettuerà un controllo a campione pari ad almeno il 5 per cento delle targhe mensilmente comunicate, ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. 445/2000, richiedendo a all'Automotoclub Storico Italiano, alla Lancia Club per il Registro Storico Lancia, al Registro FIAT Italiano, al Registro Italiano Alfa Romeo o alla FMI di trasmettere, in copia conforme, la certificazione d'iscrizione rilasciata, la domanda presentata e la documentazione a supporto, necessaria per verificare il diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.

- - -

Allegato A

Specifiche tecniche per la fornitura di dati alla Regione Emilia-Romagna da parte dei registri dei veicoli storici.

La trasmissione dei dati, in file con estensione .txt, avviene in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata: bilancio@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Il flusso informativo deve essere composto dai seguenti tipi di record:

- record di testa: identificativo della fornitura
 - record di dettaglio: contenenti le informazioni relative ai veicoli
 - record di coda: contenente i dati riepilogativi della fornitura
- I record di dettaglio devono essere tanti quanti sono i veicoli.

Per quanto riguarda il contenuto dei campi, si fa riferimento alle specifiche del tracciato, disponibile all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/tributi-regionali/i-tributi-regionali-1/tassa-automobilistica/esenzioni> con le seguenti precisazioni:

- il tipo di campo può essere:
 - alfabetico (A)
 - numerico (N)
 - alfanumerico (AN)
- i campi numerici vanno allineati a destra riempiendo di zeri i caratteri non significativi
- i campi alfanumerici vanno allineati a sinistra con riempimento a spazi dei caratteri non significativi.

In caso di dati mancanti, impostare a zero i campi numerici e a spazi quelli alfabetici e alfanumerici.

Di seguito, viene riportato il contenuto informativo dei record relativi ai flussi da trasmettere.

Descrizione del record di testa:

N	Posizione		Lunghezza	Formato	Descrizione campo	Valori assunti e Note
	da	a				
1	1	6	6	AN	Registro fornitore	Valore = ASI, FMI, Fiat, Lancia, Alfa
2	7	10	4	N	Numero di record di dettaglio presenti nel flusso	
3	11	18	8	N	Data di elaborazione dei dati	Formato = GGMMAAAA
4	19	21	3	N	Progressivo fornitura nell'ambito della regione	Assume il valore 1 per la prima fornitura e si incrementa di un'unità per ciascuna ulteriore fornitura
5	22	300	279	AN	Filler	

Descrizione del record di dettaglio:

N	Posizione		Lunghezza	Formato	Descrizione campo	Valori assunti e Note
	da	a				
1	1	1	1	A	TIPO COMUNICAZIONE	Valore = I (Iscrizione), C (Cancellazione)
2	2	9	8	AN	TARGA	
3	10	17	8	AN	TELAIO	
4	18	42	25	AN	MARCA VEICOLO	
5	43	72	30	AN	TIPO VEICOLO	
6	73	102	30	AN	CATEGORIA del veicolo	Es: autovettura, motocicli, motocarrozzette, ecc.
7	103	127	25	AN	USO del veicolo	Es: Privato trasporto persone, ecc.
8	128	135	8	N	DATA COSTRUZIONE DEL VEICOLO (obbligatorio solo l'anno)	Formato = GGMMAAAA
9	136	160	25	AN	NOME intestatario veicolo	
10	161	185	25	AN	COGNOME intestatario veicolo	
11	186	201	16	AN	CODICE FISCALE intestatario veicolo	
12	202	203	2	A	PROVINCIA DI RESIDENZA intestatario veicolo	
13	204	211	8	AN	NUMERO D'ORDINE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO	
14	212	219	8	N	DATA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO	Formato = GGMMAAAA
15	220	227	8	N	DATA PRESENTAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO	Formato = GGMMAAAA
16	228	235	8	N	DATA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO	Formato = GGMMAAAA
17	236	300	65	AN	Filler	

Descrizione del record di coda:

N	Posizione		Lunghezza	Formato	Descrizione campo	Valori assunti e Note
	da	a				
1	1	6	6	AN	Registro fornitore	Valore = ASI, FMI, Fiat, Lancia, Alfa
2	7	10	4	N	Numero di record di dettaglio presenti nel flusso	
3	11	18	8	N	Data di elaborazione dei dati	Formato = GGMMAAAA
4	19	300	282	AN	Filler	

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Onelio Pignatti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CENTRALE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/832

data 18/06/2013

IN FEDE

Onelio Pignatti

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'